

Codice A1604A

D.D. 13 giugno 2017, n. 269

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in localita' San Bernardo, nei Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN), campo-pozzi costituito da sette pozzi denominati "P1", "P5" e "P6" (Monteu Roero) e "P2", "P3", "P4" e "P7" (Montaldo Roero) e gestito dalla Societa' Tecnoedil S.p.A..**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con i Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN) e con la Società Tecnoedil S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali in questione – con nota in data 20 febbraio 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in località *San Bernardo*, costituito da sette pozzi denominati, rispettivamente, "*P1*", "*P5*" e "*P6*" – ubicati nelle particelle catastali n. 734 e 114 del foglio di mappa n. 18, censito al C.T. del Comune di Monteu Roero – e "*P2*", "*P3*", "*P4*" e "*P7*" – ubicati nelle particelle catastali n. 409, 57 e 409 del foglio di mappa n. 15, censito al C.T. del Comune di Montaldo Roero.

Il campo-pozzi in esame è composto da sette pozzi gestiti dalla Società Tecnoedil S.p.A. più un pozzo di monitoraggio (il vecchio *P6*) e riveste una notevole importanza nel panorama acquedottistico locale in quanto il bacino d'utenza servito interessa i comuni di Vezza d'Alba, Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Castagnito, Castellinaldo, Santo Stefano Roero, Priocca, Govone e Acquedotto Valtiglione (Castagnole Lanze).

I sette pozzi costituenti il campo-pozzi di cui sopra sono così completati:

Monteu Roero

- "*P1*" (CN-P-10159), profondo 125,00 metri, filtra tra -87,00 e -90,00 metri, tra -93,00 e -99,00 metri, tra -100,00 e -106,00 metri e tra -118,00 e -120,00 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- "*P5*" (CN-P-10159), profondo 121,00 metri, filtra tra -91,00 e -94,00 metri, tra -102,00 metri e -108,00 metri e tra -109,00 e -115,00 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- "*P6*" (CN-P-10159), profondo 122,00 metri, filtra tra -92,00 e -95,00 metri, tra -99,00 e -105,00 metri e tra -107,00 e -113,00 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s.

Montaldo Roero

- "*P2*" (CN-P-10159), profondo 110,00 metri, filtra tra -84,50 e -87,50 metri, tra -88,50 e -94,50 metri, tra -96,50 e -102,50 metri e tra -103,50 e -106,50 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- "*P3*" (CN-P-10159), profondo 115,80 metri (da videoispezione), filtra tra -96,00 e -105,00 metri e tra -109,60 e -115,80 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- "*P4*" (CN-P-10159), profondo 110,00 metri, filtra tra -84,00 e -88,00 metri, tra -90,00 e -98,00 metri e tra -106,00 e -110,00 metri, con una portata di esercizio pari a 20,00 l/s;
- "*P7*", profondo 150,00 metri, filtra tra -90,00 e -99,00 metri, tra -100,00 e -110,00 metri e tra -110,00 e -125,00 metri, con una portata di esercizio pari a 12,00 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di nove edifici rurali ad uso civile ed in un caso, a probabile destinazione zootecnica e comunque tutti privi di allacciamento igienico fognario nonché linee viarie all'interno delle zone di rispetto ristrette e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché

vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'involuppo delle fasce di rispetto ristrette e allargate derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei sette pozzi costituenti il campo-pozzi; l'area di salvaguardia proposta è stata pertanto dimensionata, in via cautelativa, per una portata complessiva di 140,00 l/s (pari a 20,00 l/s – 1728 metri cubi/giorno da ciascun pozzo) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzi “P1”, “P2”, “P3” e “P7”, di forma poligonale, adeguata alla normativa vigente e avente una superficie pari a 3.238,00 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta pozzo “P4”, di forma poligonale, adeguata alla normativa vigente e avente una superficie pari a 622,00 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta pozzi “P5” e “P6”, di forma poligonale, adeguata alla normativa vigente e avente una superficie pari a 2.337,00 metri quadrati; all'interno di tale zona, adiacente al pozzo “P6” è presente un pozzo di monitoraggio (il vecchio P6);
- zona di rispetto ristretta pozzi “P1”, “P2”, “P3”, “P4” e “P7”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 114.327,27 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assolute dei pozzi “P1”, “P2”, “P3”, “P4” e “P7”);
- zona di rispetto ristretta pozzi “P5” e “P6”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 45.924,57 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assolute dei pozzi “P5” e “P6”);
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutte e sette le captazioni, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate delle sette captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Monteu Roero – Comune di Montaldo Roero – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese – N. 7 Pozzi ad uso idropotabile – Località San Bernardo, San Grato (Acque destinate al consumo umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale – Rappresentazione: Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia presentata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN) che, con note dei Sindaci in data 10 gennaio 2014 (Monteu Roero) ed in data 25 febbraio 2014 (Montaldo Roero), hanno comunicato la presa d'atto della medesima proposta di definizione e dei vincoli che verranno applicati sui territori comunali interessati in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Cuneo, con nota in data 25 giugno 2014, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di pericolo effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è necessario verificare che gli scarichi dei nove edifici rurali ad uso civile non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta prevedano soluzioni tecniche realizzate con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami; nell'eventualità in cui si opti per il

collettamento dei fabbricati alla pubblica fognatura come intervento di messa in sicurezza, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;

- dovrà essere verificato che nei tratti di viabilità ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta – viabilità di accesso alle captazioni e strada provinciale SP29 – i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento impediscano la dispersione delle stesse nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita e essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle.

L'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – S.I.A.N. – Sede di Alba, con nota in data 2 marzo 2016, ha espresso parere favorevole all'utilizzo per scopi potabili dell'acqua emunta dai pozzi – in considerazione dell'esito analitico dei prelievi effettuati e che sono risultati nei limiti di accettabilità per i parametri previsti dalla normativa vigente – a condizione che vengano mantenute le condizioni di salvaguardia del sito nei termini previsti dall'articolo 94, capo 1, titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano attribuibili alla "Classe 3", poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero "Bassa" e da una capacità protettiva dei suoli "Moderatamente bassa". I terreni appartenenti a tale classe sono caratterizzati da un moderato rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, vi è una moderata limitazione degli interventi colturali previsti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10, in data 9 marzo 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le sette captazioni costituenti il campo-pozzi ubicato in località *San Bernardo*, nei Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN), sono state inserite nel

Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – viabilità di accesso alle captazioni e strada provinciale *SP29* – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica dei potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – scarichi di acque reflue non collettati dei nove edifici rurali ad uso civile già esistenti – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e ss.mm.ii. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di "precauzionalità";

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota del Sindaco di Monteu Roero (CN), in data 10 gennaio 2014, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale interessato in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione;

vista la nota del Sindaco di Montaldo Roero (CN), in data 25 febbraio 2014, di presa d'atto della proposta di definizione presentata e dei vincoli che verranno applicati sul territorio comunale interessato in conseguenza dell'approvazione di tale delimitazione;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, Dipartimento provinciale di Cuneo, in data 25 giugno 2014 – prot. n. 52826;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN2 di Alba e Bra – S.I.A.N. – Sede di Alba, in data 2 marzo 2016 – prot. n. 12473;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Cuneese”, in data 20 febbraio 2017 – prot. n. 570, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di*

riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in località *San Bernardo*, nei Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN), campo-pozzi costituito da sette pozzi denominati "P1", "P5" e "P6" (Monteu Roero) e "P2", "P3", "P4" e "P7" (Montaldo Roero) e gestito dalla Società Tecnoedil S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola Unica – Regione Piemonte – Provincia di Cuneo – Comune di Monteu Roero – Comune di Montaldo Roero – Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese – N. 7 Pozzi ad uso idropotabile – Località San Bernardo, San Grato (Acque destinate al consumo umano) – Proposta di delimitazione aree di salvaguardia ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006 n. 15/R – Base Topografica: Carta Catastale – Rappresentazione: Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è dimensionata, in via cautelativa, considerando l'inviluppo delle fasce di rispetto ristrette ed allargate derivanti dall'esercizio di emungimento contestuale dei sette pozzi, per una portata complessiva di 140,00 l/s (pari a 20,00 l/s – 1728 metri cubi/giorno da ciascun pozzo).
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro.

Dalle analisi relative al fosforo assimilabile ed al potassio scambiabile emerge come i terreni presentino dotazioni rispettivamente di "mediamente non abbondante" e "povero" con una dotazione ben al di sotto della dotazione ordinariamente riscontrabile. Nei terreni si potranno distribuire, quindi, tali elementi nutritivi in misura pari agli asporti culturali prevedibili.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e

presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*", la cui presenza in entrambe le zone di rispetto risulta comunque marginale é, inoltre, vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione.

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per i territori comunali di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN) – Tecnoedil S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Monteu Roero e di Montaldo Roero – Tecnoedil S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Monteu Roero (CN) e di Montaldo Roero (CN), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia – viabilità di accesso alle captazioni e strada provinciale SP29 – procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area e assicurare la costante manutenzione dei sistemi di raccolta delle stesse acque da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime

soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare i potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia – scarichi di acque reflue non collettati dei nove edifici rurali ad uso civile già esistenti – al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*